

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE  
COMMERCIALE, DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPO DENOMINATA MONCALVO**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a ..... il .....

E

la Società ..... (di seguito Società Licenziataria) con sede legale in ..... Codice Fiscale e Partita IVA ....., nella persona dei Sig. ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a ..... il .....

PREMESSO CHE

- Il CREA, già CRA, istituito dal D.lgs. n. 454 dell'ottobre 1999, così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nell'Amministrazione centrale e nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto approvato con Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto, il CREA svolge, promuove, coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Casale Monferrato del Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL) è stata costituita la varietà clonale di pioppo MONCALVO, iscritta con decreto MiPAAF n. 75568 del 06/11/2015 nel Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB) nella categoria "controllati";
- tale varietà è protetta con privativa comunitaria per novità vegetale n. 40713 del 20/04/2015, con scadenza il 31/12/2045, rilasciata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) ed il CREA è titolare dei relativi diritti;
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Foreste e Legno, con determina direttoriale prot. n. .... del ..... ha stabilito di regolare con specifico contratto da sottoscrivere con la Società Licenziataria una licenza non esclusiva di moltiplicazione e vendita nel solo territorio francese di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO;
- il CREA si riserva la facoltà di concedere la licenza non esclusiva anche ad altri soggetti, nel medesimo o in altri territori, per la moltiplicazione e vendita di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO;
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza non esclusiva, del diritto di moltiplicazione e vendita di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO in Francia, con possibilità di concedere sub-licenze per il solo allevamento e commercializzazione, nel medesimo territorio, di piante (pioppelle), con divieto di moltiplicazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

## **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla Società Licenziataria una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e vendita, nel solo territorio francese, di pioppelle e/o talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO con possibilità di concedere sub-licenze per il solo allevamento e la commercializzazione di piante (pioppelle), nel solo territorio francese, con divieto di moltiplicazione.

Eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori del territorio francese dovranno essere richieste con atto scritto ed autorizzate dal CREA.

La commercializzazione potrà riguardare talee (in caso di sublicenze) o pioppelle di uno o due anni.

La Società Licenziataria si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale di qualità e in buono stato fitosanitario, in ottemperanza alla normativa vigente in Francia. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento dello stato fitosanitario e ai relativi controlli sanitari e varietali saranno ad esclusivo carico della Società Licenziataria.

## **Art. 3 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità**

La Società Licenziataria riconosce il CREA quale costituente della varietà clonale di pioppo MONCALVO ed assume, con il presente contratto di licenza "non esclusiva", la responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della stessa in Francia.

Il mantenimento in purezza della varietà clonale di pioppo MONCALVO e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA, che provvederà a produrre e fornire alla Società Licenziataria un quantitativo iniziale di 200 astoni, della lunghezza di almeno 1 metro, per l'ottenimento delle talee di base necessarie alla costituzione di barbatellai di prima moltiplicazione e/o di vivai. Le talee prodotte nei barbatellai di prima moltiplicazione potranno essere utilizzate per l'allestimento di vivai condotti in Francia su terreni di proprietà, presi in affitto o con contratto di coltivazione dalla Società Licenziataria, la quale potrà provvedere alla vendita di talee o pioppelle, per vivai o impianti da realizzare sul solo territorio francese. Quantitativi superiori di materiale di moltiplicazione potranno essere forniti dal CREA, previa richiesta da presentare entro il mese di dicembre, con un anno di anticipo rispetto alla consegna del materiale.

Sia i barbatellai che i vivai non potranno esser mantenuti oltre la durata del presente Contratto; pertanto al termine della concessione la Società Licenziataria dovrà distruggere le piante e i ceppi risultanti, a proprie spese e sotto il controllo del CREA o soggetto da esso delegato.

La Società Licenziataria per tutta la durata del presente Contratto si farà carico delle procedure di monitoraggio e certificazione fitosanitaria, come previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in Francia.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà, dietro semplice richiesta ed a proprie spese, di verificare l'identità genetica e lo stato sanitario del materiale di propagazione.

## **Art. 4 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di quindici (15) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo risoluzione o recesso anticipato o decadenza del titolo di privativa presso il CPVO.

## **Art. 5 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

Per il diritto di moltiplicazione e commercializzazione in Francia della varietà clonale di pioppo MONCALVO la Società Licenziataria si impegna a versare annualmente al CREA, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura:

- un canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- un diritto di royalty di € 0,50 per ogni pianta (pioppella) venduta, previa detrazione dell'importo del canone annuo minimo, qualora eccedente;
- un diritto di royalty di € 0,40 per talea venduta ai sub-licenziatari.

Detti importi saranno fatturati annualmente dal CREA a seguito di comunicazione da parte della Ditta Licenziataria, entro il mese di luglio, dei quantitativi di talee e pioppelle commercializzati durante la stagione di vendita.

Gli importi dovranno essere versati annualmente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura:

- il canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dovrà essere versato a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso;
- i diritti di royalty previsti dovranno essere versati, contemporaneamente al canone annuo, a partire dal primo anno di commercializzazione delle talee e/o pioppelle.

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura darà luogo all'applicazione della clausola risolutiva prevista nel contratto all'Art. 11.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato a *"CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria"* - IBAN IT 19S0100503382000000218660 - BIC/SWIFT: BNLIITRR, riportando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

La Società Licenziataria conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle talee e delle pioppelle, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, quando richiesto, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente ai termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

#### **Art. 6 Diligenza della Società Licenziataria**

La Società Licenziataria si impegna a:

- realizzare i barbatellai ed i vivai della varietà clonale di pioppo MONCALVO, esclusivamente in terreni di sua proprietà, presi in affitto o gestiti con contratti di conduzione, in Francia;
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione e non commercializzare talee, pioppelle o altro materiale di propagazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO al di fuori del territorio francese;
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione in terreni di aziende di terzi senza contratto scritto di affitto o di conduzione;
- 'comunicare annualmente l'ubicazione e le dimensioni dei barbatellai e dei vivai per l'ottenimento delle pioppelle del clone MONCALVO al CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno, sede di Casale Monferrato;
- condurre i barbatellai ed i vivai di uno o più anni della varietà clonale di pioppo MONCALVO nel rispetto delle buone pratiche colturali, in modo che il materiale ottenuto sia esente da difetti, di buona qualità e risponda alla normativa vigente in Francia sul materiale di moltiplicazione;
- commercializzare talee del clone MONCALVO di buona qualità, raccolte in barbatellai di uno, due o più anni, condotti su terreni di proprietà o con contratto scritto di affitto o di conduzione;
- informare il CREA in merito al verificarsi in vivaio di avversità biotiche (insetti, malattie crittogamiche, virus e batteri) ed abiotiche che potrebbero compromettere la qualità e la sanità del materiale di moltiplicazione;
- trasmettere al CREA, entro il 31 luglio di ogni anno, una dichiarazione certificata da un commercialista relativa al volume delle vendite, comprese quelle effettuate dai sublicenziatari, oppure trasmettere una copia del registro delle pioppelle vendute a pioppicoltori e delle talee vendute ai sublicenziatari, con indicazione di:
  - nome, cognome, indirizzo dei clienti;
  - quantità di piante (pioppelle) o talee vendute;
  - data di consegna e località in cui sarà effettuato l'impianto o il vivaio;
- apporre sulle sue eventuali condizioni generali di vendita, sui suoi contratti di vendita e sulle sue fatture le seguenti diciture:

Richiamo da apporre in caso di **vendita di piante (pioppelle) a pioppicoltori**:

*Le piante corrispondenti a questo contratto/questa fattura sono protette da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale, la loro moltiplicazione è severamente vietata. L'acquirente si impegna, a pena di azione penale, a non cedere il materiale vegetale in oggetto, a non utilizzarlo per la propagazione, anche per uso personale, e ad utilizzarlo esclusivamente per l'impianto diretto in piantagione o in filare di pioppi, di cui si impegna a comunicare l'ubicazione alla Società Licenziataria.*

Richiamo da apporre in caso di **vendita di talee a sublicenziatari**:

*Il materiale vegetale corrispondente al presente contratto/fattura è protetto da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale e ne è severamente vietata la moltiplicazione. L'acquirente si impegna, pena l'azione penale, a non utilizzare il materiale vegetale in questione per la propagazione, anche per uso personale, e a vendere esclusivamente piante (pioppelle) ottenute da talee acquistate dalla Società Licenziataria.*

#### **Art. 7 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della Società Licenziataria, durante le fasi di moltiplicazione, allevamento e commercializzazione del materiale di propagazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO.

La Società Licenziataria si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di materiale vegetale commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei propri diritti. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La Società Licenziataria, con il presente Contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione fitosanitaria della varietà clonale di pioppo MONCALVO.

La Società Licenziataria si impegna ad utilizzare il nome della varietà clonale di pioppo MONCALVO in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare il CREA quale costituente del clone, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

La Società Licenziataria si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai, magazzini/locali e celle di frigoconservazione al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo. A tal fine le parti fisseranno di comune accordo un appuntamento presso la Società Licenziataria.

#### **Art. 8 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO individuata dalla Società Licenziataria dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla Società Licenziataria dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la Società Licenziataria si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa sarà di esclusiva proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione fosse talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la Società Licenziataria, qualora compartecipi al processo di selezione, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutare la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di definire gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare il materiale genetico di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione e la protezione varietale con nuova denominazione.

#### **Art. 9 - Garanzie e contraffazione**

La varietà clonale di pioppo MONCALVO viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Con la sottoscrizione del contratto la Società Licenziataria si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la Società Licenziataria venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà clonale di pioppo MONCALVO dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta o accertata contraffazione o usi non autorizzati sostenuti da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti, stabilendo di comune accordo la percentuale dei costi a carico di ciascuna di esse. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che siano ritenuti autori di dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi.

Qualora il CREA decidesse di iniziare un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la Società Licenziataria potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece il CREA decidesse di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la Società Licenziataria potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 10 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 11 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 5, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la Società Licenziataria dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Al termine del presente contratto, oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso, le Parti concordano fin d'ora che la varietà clonale di pioppo MONCALVO ritorni nella completa disponibilità del CREA e la Società Licenziataria con effetto immediato non possa avviare ulteriori moltiplicazioni della varietà stessa.

Conseguentemente alla risoluzione, la Società Licenziataria non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale vegetale della varietà clonale di pioppo MONCALVO in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della Società Licenziataria dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la Società Licenziataria sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La Società Licenziataria, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

#### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto al termine della campagna annuale di vendita, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla Società Licenziataria, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alla distruzione del materiale, come indicato al precedente art. 11.

### **Art. 13 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente contratto, sono a carico della Società Licenziataria.

### **Art. 14 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

### **Art. 15 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

#### Per il CREA

#### **CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno**

Strada Frassineto 35  
15033 Casale Monferrato  
Tel: 0142 330900  
E-mail: fl@crea.gov.it  
PEC: fl@pec.crea.gov.it

#### Per la Società Licenziataria

.....  
.....  
.....  
.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

### **Art. 16 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 15 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da 7 pagine, 8 premesse e 16 articoli, viene sottoscritto dalle Parti in due originali.

**CREA**

Il Direttore Generale  
Stefano Vaccari

**Società...**

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 del presente Contratto.

**CREA**

Il Direttore Generale  
Stefano Vaccari

**Società...**

Il Legale Rappresentante